

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 347}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, ROBERTI, PAZZAGLIA,
TRANTINO, FRANCHI, SERVELLO**

Presentata l'11 agosto 1976

Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo Stato italiano, come ogni Stato moderno, partecipa quotidianamente a finalità e realizzazioni sempre più ampie ed incidenti nei vari aspetti e nei singoli settori della vita del paese, ed in questa attività è costretto a servirsi di enti, aziende, istituti, appositamente costituiti, dando vita a quella che viene chiamata l'amministrazione indiretta dello Stato.

La dinamica attuale, quindi, postula, a monte, scelte preliminari sulle modalità ed i tipi di intervento mentre, a valle, impone la creazione degli organi di attuazione con la scelta degli uomini chiamati alle cariche ed agli incarichi.

Il fenomeno in atto, dettato soprattutto dalla spinta tecnico-scientifica che stimola ogni campo della vita civile, dovrebbe comportare sul piano parlamentare la sempre più evidente necessità di tecnicizzare e di specializzare la legislazione in relazione alle concrete e mutevoli esigenze del momento dato che determina una sempre più vasta

ed ulteriore estensione dei poteri dell'esecutivo.

In tal modo, alla progressiva espansione delle attività dello Stato si registra un ridimensionamento dell'ambito entro il quale si manifesta la funzione delle Camere, con l'obiettivo necessaria di considerare la opportunità di dar vita ad un nuovo tipo di rapporti fra Parlamento — conservandogli la natura di organo fondamentale del nostro sistema — ed il Governo cui spetta la attuazione delle scelte volute dal legislatore.

Ben sappiamo come la funzione ispettiva del Parlamento attraverso i tradizionali istituti della mozione, della interrogazione, della interpellanza, delle commissioni di inchiesta abbia perduto gran parte del proprio valore e della propria incidenza e ciò proprio nel momento — e forse anche e più esattamente a causa — dei sempre più estesi poteri dell'esecutivo.

In concomitanza con questo fenomeno ne va posto in rilievo anche un altro: l'esecutivo non esprime più un concetto unitario

nella gestione dei suoi poteri ma si colloca quale punto di incontro di diverse correnti e tendenze politiche che, unite al vertice - nel Consiglio dei ministri - cercano sempre più ampi spazi e maggiori presenze negli organi di attuazione, negli enti pubblici, nelle aziende, negli istituti, a cominciare da quelli a carattere nazionale scendendo via via a quelli locali.

Per conoscere quanti siano ed in quale effettiva condizione versino questi organi dell'amministrazione indiretta dello Stato gli strumenti ispettivi delle due Camere più non hanno una concreta efficacia e quella fascia di organi, che genericamente vengono denominati il « sottobosco », sfugge al controllo dell'organo naturalmente competente nella nostra struttura dello Stato per cui, con il trascorrere del tempo gli enti, sfuggendo al controllo del Parlamento, si trasformano in feudi, in fonti di prebende, che sopravvivono non solo al di là delle necessità per cui vennero istituiti ma, al sorgere di ogni nuova coalizione governativa, servono da compensazione fra i vari partiti che partecipano al potere.

Così la scelta degli uomini preposti alle direzioni dei singoli organi, e che teoricamente ne hanno la responsabilità, ormai non avviene quasi più in base a competenze tecniche ma obbedisce solo alla alchimia politica per cui si finisce con l'incidere negativamente sulla funzionalità di efficienza dell'amministrazione dello Stato nel suo complesso considerata.

Riteniamo, quindi, necessario ed indilazionabile riportare sotto il controllo del Parlamento il « sottobosco » ponendo delle norme di legge che lo costringano a manifestarsi nella maggiore estensione ed esattezza possibili, in modo da essere, almeno periodicamente, sottoposto al controllo delle Camere.

La presente proposta di legge, in certo qual modo, tende ad integrare quanto disposto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in merito alla partecipazione della Corte dei conti al controllo delle gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e, l'altra, del 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza locale. Infatti, nelle singole norme proposte, oltre ad affrontare la problematica della distribuzione fra i partiti degli organi del sottogoverno, si cer-

ca di porre dei controlli continuativi in merito alla utilizzazione dei fondi erogati dallo Stato e dai suoi organi ai vari enti comunque interessati.

Si tratta di stanziamenti rilevantissimi che, attraverso infiniti canali, raggiungono e si disperdono fra enti di tutti i tipi e generi e, nella maggior parte dei casi, non risulta molto evidente quale ne sia la effettiva utilizzazione.

In primo luogo riteniamo indispensabile conoscere quanti siano oggi gli enti pubblici, al di là delle indicazioni contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259, sulle aziende ed imprese soggette alla vigilanza dello Stato nonché degli altri enti - o quale mai altra denominazione abbiano - che ricevono, anche non continuativamente, contributi, finanziamenti, dotazioni, o quanto altro economicamente rilevante da parte sia dello Stato sia degli enti regione e locali.

Per raggiungere questo scopo abbiamo ritenuto necessario prevedere la istituzione, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, di uno schedario nazionale ove gli stessi enti sopra ricordati dovranno far pervenire i dati essenziali per la loro individuazione, composizione nominativa degli organi direttivi sia collegiali sia individuali, tipo e formazione del capitale e dei finanziamenti e, annualmente, una volta istituito lo schedario, comunicheranno i conti consuntivi e quelli di previsione della spesa con particolare riferimento alle variazioni intervenute negli ultimi dodici mesi anche per quanto concerne le cariche, quelle statutarie e così via.

Inoltre, e questa ci sembra essere una concreta necessità per comprenderne meglio il funzionamento, nello schedario verranno iscritte le società economico-finanziarie alla cui gestione, capitale o dotazione partecipano direttamente o indirettamente gli enti sopracitati, con l'indicazione delle partecipazioni per quota e per ammontare.

In tal modo si confida di poter avere una certa quale visione, anche se non completa ed esauriente, del complesso intrecciarsi dei molti interessi in atto, per tutte quelle determinazioni che il Parlamento riterrà di dover prendere.

Infatti, competerà al Presidente del Consiglio dei ministri presentare ogni anno la « Relazione sullo stato degli enti » motivando in modo particolare la situazione di quelli i cui scopi istituzionali siano cessati o non più perseguibili o che si trovano nella concreta impossibilità di attuare i pro-

pri scopi statutarî oppure che versano in condizioni di grave dissesto economico-finanziario in modo da richiedere l'attivazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla liquidazione degli enti superflui che, dalla sua entrata in vigore, sembra essere stata applicata solo in qualche decina di casi. Inoltre, il Presidente del Consiglio indicherà di quali enti possa essere utile la fusione, l'assorbimento, la concentrazione ed anche se per determinate finalità non sia opportuna una assunzione diretta da parte dello Stato stesso.

La seconda parte della proposta di legge concerne la durata delle nomine nei vari incarichi degli organi direttivi collegiali o individuali, i casi di incompatibilità, il controllo del Parlamento sulla scelta delle persone, il numero massimo dei componenti gli organi direttivi e di revisione dei conti, l'obbligo della responsabilità collettiva nella gestione.

Siamo del parere che i componenti degli organi direttivi, individuali o collegiali, dopo un determinato numero di anni di permanenza nell'incarico debbano essere sostituiti proprio per evitare la cristallizzazione dell'amministrazione dell'ente, istituto o azienda che sia. L'amministratore, appena nominato, porta con sé una carica dinamica che, con il trascorrere del tempo si stabilizza, si affievolisce e scivola nella routine della gestione. In altre parole l'amministratore, anche senza avvertirlo, tende a trasformarsi in funzionario, a diventare conservatore di quanto ha realizzato perché, anche se non geloso, sarà compiaciuto dell'opera svolta.

Perde così il ritmo ed il suo passo non viene più a corrispondere alla dinamica sociale, economica, alle nuove necessità nel frattempo insorte nel paese, per cui si determina quella stagnazione che, oggi, riscontriamo nella vita degli enti e che, al limite, o diventano un peso sociale o arrivano ad una frattura con la realtà del paese ponendo in essere condizioni per ulteriori e ben più preoccupanti distacchi che possono diventare elementi primari di crisi a vari livelli.

Per evitare una riserva di prognosi su questo quadro diagnostico che investe l'attuale situazione della vita italiana, riteniamo opportuno proporre che gli organi direttivi dei vari enti, istituti, aziende ed altro, possano permanere nel loro incarico per due soli mandati anche non consecutivi, ma con il massimo invalicabile di otto anni.

Si tratta di un arco di tempo sufficientemente ampio per consentire una gestione valida ed efficace che, ulteriormente protratta, diventerebbe anche se non dannosa, certamente neutra.

Qualcuno potrebbe obiettare che, in tal modo e nei casi di persone dotate e qualificate, si priverebbe l'amministrazione indiretta dello Stato di dirigenti esperti e capaci. La osservazione, sotto molti aspetti valida, non è pienamente esauriente in quanto riteniamo più utile per la collettività un avvicendamento nei posti direttivi dato che gli amministratori veramente capaci potranno sempre venire assegnati ad altre destinazioni portando altrove l'esperienza acquisita con beneficio per la gestione del nuovo ente e della situazione generale del paese.

È da notare infine — argomento forse non fondamentale ma certamente non meno importante — che i periodi di mutamenti di vertice comportano anche nuove segreterie, nuovi gabinetti, nuovi orientamenti e nuovi uomini negli organi sussidiari e dipendenti dagli stessi enti, evitando il permanere di incrostazioni burocratiche o paraburocratiche con gli annessi inconvenienti che determinano.

Fissata la durata dei vari incarichi, abbiamo considerato anche il modo che a noi sembra più opportuno per effettuare le nomine e le designazioni dei componenti gli organi direttivi individuali o collegiali di questi enti.

A questo punto, il discorso si allarga, in quanto il problema della scelta delle persone assume non tanto un carattere tecnico ma, in gran parte, afferisce alla condotta politica del Governo che, sostanzialmente, dovrebbe agire nelle sue scelte in piena libertà.

Ma il Governo è formato da uomini e questi uomini stanno al Governo in quanto parte attiva di partiti per cui la proiezione nelle scelte rappresenta quasi sempre, se non esclusivamente, la sintesi di quella complessa operazione che gli anglosassoni chiamano *bargaining* e che noi possiamo bene tradurre, senza offesa per alcuno, con il termine « mercanteggiamento ».

Le conseguenze di questo sistema stanno sotto i nostri occhi e tutti ben conosciamo quale sia l'anfanare di uomini, di partiti, di segreterie, di direttivi, al momento — ed anche prima — della scadenza dei mandati specie per quegli enti che, a vario titolo, sono giudicati particolarmente appetibili e

questo fenomeno di costume si ripete cronometricamente non soltanto per enti a carattere ed estensione nazionale ma anche per l'ultimo istituto, azienda o altro del più piccolo dei comuni.

In altre parole, le scelte delle persone da collocare negli organi direttivi è determinata dal sempre crescente potere dei partiti ed anche dell'una o dell'altra corrente nell'ambito di uno stesso partito per cui il Governo, l'esecutivo, ne sono in balia, con la conseguenza che, al posto di una chiara e lineare amministrazione indiretta dello Stato basata precipuamente sulle capacità tecniche e funzionali dei dirigenti dei singoli enti, è sorto quel sottobosco politico che, insediandosi nei vari istituti, enti o aziende, ne indirizza le attività disattendendo gli interessi della collettività e, talvolta, gli stessi fini istituzionali per esaltarne una funzione politica indebitamente assunta.

Ci è sembrato doveroso, quindi, trovare se non una soluzione, almeno un correttivo pur sapendo che anche la migliore legge è sopravvanzata dal costume e che per modificare un costume — o più esattamente un malcostume — che affonda le sue radici, traendone alimento, nei partiti politici, altre e diverse norme dovrebbero essere varate e che per la loro concreta efficacia postulerebbero un diverso clima sociale e morale.

In ogni modo, rendendoci pienamente conto dell'attuale situazione, abbiamo ritenuto che un certo correttivo al « mercato » degli incarichi, che avviene all'ombra degli stessi partiti di governo, può essere pensato e realizzato prevedendo che gli organi attualmente investiti del potere, prima di procedere a designazioni per la nomina o alle nomine, debbano chiedere obbligatoriamente il parere di una apposita Commissione parlamentare permanente nominata dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, in modo da sottoporre a pubblico dibattito ogni proposta.

Qui, però, si poneva un problema ben delicato: rendere o non rendere vincolante questo parere obbligatorio. Dopo attenta riflessione siamo pervenuti alla conclusione, anche orientata da motivi giuridico-costituzionali, che non era il caso di prevedere un parere vincolante ma, d'altra parte, varare una legge per statuire che il parere fosse solo e semplicemente consultivo avreb-

be voluto significare che, nella sostanza delle cose, tutto rimaneva come oggi già avviene con l'aggravio di una ulteriore formalità per di più priva o quasi di rilievo.

Fra questi due estremi abbiamo optato per il parere consultivo. In tal modo il Governo (ed ogni organo cui compete istituzionalmente la nomina) sotto la propria responsabilità resterà sempre libero nella scelta però, andando in diverso avviso da quello espresso dalla Commissione, su iniziativa dei parlamentari che la compongono, dovrà, in base ad una mozione appositamente presentata, illustrare i motivi del dissenso davanti all'Assemblea dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

Dalla votazione finale che concluderà il dibattito sulla mozione il Parlamento ed il Governo trarranno le conclusioni politiche del caso.

Restano, naturalmente, escluse le nomine dirigenziali di competenza delle assemblee sociali e quelle per le quali il Governo è vincolato da designazioni provenienti da organi diversi o che fanno parte del normale svolgimento delle carriere amministrative sia civili sia militari.

Pertanto, la disciplina che proponiamo concerne le nomine che vengono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai singoli ministri o con manifestazione di volontà non formale di un ministro oppure, ed infine, con disposizione di organi subordinati dell'amministrazione centrale, degli organi regionali e locali.

Passiamo, ora, al terzo capitolo della nostra proposta di legge, quello che concerne la composizione degli organi collegiali direttivi e che parte dal presupposto che un organo del genere, proprio per dimostrare funzionalità ed efficienza, può ben essere composto da un numero limitato di persone in quanto — l'esperienza lo insegna — quanto più pletorico è il vertice tanto più pesante ne è la conduzione.

Ci sembra che qualsiasi ente, con un consiglio direttivo composto al massimo di nove membri, ed un collegio di revisori dei conti formato — sempre al massimo — di cinque persone possa veramente funzionare quale mai sia la portata ed i compiti dell'ente, della impresa o della azienda cui è preposto.

Nella composizione degli organi direttivi collegiali vanno rispettate due regole:

1) non meno di due quinti dei componenti non può appartenere alle ammini-

strazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali;

2) non possono in alcun modo farne parte;

a) i dipendenti del Ministero cui compete la vigilanza nonché quelli delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali o locali che, comunque, assolvono mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza;

b) i dipendenti dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;

c) i componenti dei Consigli superiori di quei ministeri che debbono esprimere pareri sulle iniziative dei singoli enti;

d) i magistrati della Corte dei conti;

e) i magistrati del Consiglio di Stato;

f) gli avvocati ed i procuratori della Avvocatura dello Stato.

La portata delle esclusioni e la loro scelta appare intuitiva: evitare fino a che possibile che i controllori partecipino alla attività degli enti controllati, in modo da ridare alla fondamentale funzione della vigilanza tutto il suo peso e la sua dignità evitando così — come avviene in parecchi enti — che nei rispettivi consigli di amministrazione vi siano funzionari propri di quel Ministero al quale compete la vigilanza per cui molte cose possono sfumarsi all'ombra di questi funzionari controllori-controllati.

Il problema è ben noto ma, quantunque il Parlamento ne sia stato più volte investito, a cominciare dalla ormai lontana Commissione Sturzo, non è mai stato portato ad una adeguata soluzione legislativa.

Il problema, quindi, va riproposto distinguendo il più possibile la funzione della Amministrazione dello Stato da quella della gestione degli enti.

Nella proposta di legge, inoltre, affermiamo altri due principi che riteniamo di sostanziale rilevanza: con il primo, abbiamo proposto che la responsabilità degli organi direttivi sia sempre collegiale con ciò significando il divieto di delegare o di demandare — anche solo di fatto — a singole persone oppure a comitati esecutivi, ristretti, speciali, le attribuzioni proprie dell'organo direttivo inteso nel suo complesso. Con ciò cerchiamo di contenere, fin dove è possibile, il non corretto uso dell'istituto della delega per cui i componenti del consiglio direttivo o si sottraggono ai propri

obblighi istituzionali demandando, oppure tentando di accentrare nelle proprie mani i vari poteri, per cui il principio della responsabilità connesso all'incarico o si moltiplica oppure sfuma determinando sempre delle anomalie di gestione.

Confidiamo che questo malvezzo possa essere contenuto anche in relazione al previsto numero limitato dei componenti gli organi collegiali direttivi che non dovrebbe consentire una agevole ripartizione delegata dei poteri.

Non di meno — e ce se ne rende conto — in determinati casi la delega dei poteri è necessaria ed utile. Ammessa la eccezione, abbiamo ritenuto che la sua concessione vada preventivamente prevista o nella stessa legge istitutiva dell'ente o nel suo statuto, che sia data per iscritto con la indicazione della durata che, nel massimo, non potrà eccedere i dodici mesi né essere rinnovata anche a terza persona, con la espressa indicazione delle limitazioni dell'oggetto e dei relativi poteri.

Con questi accorgimenti si tende soprattutto a confermare la responsabilità dell'organo direttivo in modo da rendere — correlativamente — più semplice e più incidente la funzione di vigilanza.

Anche sull'esercizio del potere di vigilanza si è dettata una norma specifica stabilendo che questo fondamentale ed insostituibile atto dello Stato sia sempre ed unicamente svolto da un solo organo, cioè da quello da cui l'ente dipende o, nel caso in cui l'attività dell'ente stesso sia complessa, dall'organo dello Stato maggiormente qualificato in relazione alla natura ed all'attività dell'ente stesso.

Da quanto sin qui esposto la funzione di controllo sugli enti si dovrebbe estrinsecare nel seguente modo:

1) loro registrazione nello schedario nazionale;

2) competenza del Parlamento nell'esprimere il parere sulle nomine dei componenti gli organi direttivi;

3) esclusiva competenza di un solo organo dello Stato nell'esercizio dei poteri di vigilanza;

4) esclusione dagli organi direttivi dell'ente:

a) di dipendenti dell'organo dello Stato che ne ha il controllo e di quelli di altre amministrazioni che per qualsiasi titolo direttamente o indirettamente possano essere interessati alla vigilanza;

b) di dipendenti dei ministeri del tesoro, bilancio, finanze e partecipazioni statali;

c) dei componenti dei consigli superiori che in ragione del loro ufficio possono essere interessati all'attività dell'ente;

d) dei magistrati della Corte dei conti, del Consiglio di Stato; dei procuratori ed avvocati dell'Avvocatura dello Stato;

5) contenimento in un numero limitato dei componenti degli organi direttivi con specifico obbligo dell'esercizio collegiale dei poteri.

Ma, pur così rafforzando l'esercizio della vigilanza dello Stato sugli organi della sua amministrazione indiretta — tenuto conto che si tratta per lo meno e se non andiamo errati di 286 enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, di 23 enti al cui controllo partecipa la Corte dei conti in base ad altre norme ed infine di 45 società ferroviarie e di 20 enti regionali — riteniamo necessario che il Parlamento ne sappia qualche cosa di più, per cui prevediamo la presentazione alle Camere, dei loro bilanci annuali, consuntivi e preventivi, compilati secondo uno schema comune o più schemi tipo in relazione alle rispettive caratteristiche funzionali come ad esempio per gli enti operanti nel campo economico industriale; nel settore dei trasporti marittimi; in quello dell'agricoltura; nel settore previdenziale; nel credito, nelle assicurazioni; enti assistenziali; enti operanti nel settore edilizio; organi culturali; oppure altre ripartizioni del genere.

In tal modo diverrebbe più agevole la lettura e la comprensione dei singoli documenti e più facile il loro raffronto consentendo al Parlamento di prenderne migliore e più approfondita conoscenza.

Infine, gli ultimi articoli della nostra proposta di legge tendono a rafforzare e rendere più efficace il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti finanziati dallo Stato in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Chi si sia premurato di leggere le relazioni che puntualmente e diligentemente la Corte dei conti invia annualmente alle Camere sulla gestione degli enti avrà rilevato come questa fondamentale funzione di indirizzo e di controllo incontri delle specifiche difficoltà per la mancanza di uniformità delle contabilità anche fra enti similari

e, soprattutto, per la limitatezza dei poteri attribuiti alla Corte il cui controllo può aver luogo solo e soltanto sulla documentazione prodotta dall'ente controllato.

Avendo altamente apprezzato l'opera sin qui svolta dalla Corte dei conti in questa sua certosina fatica, pensiamo utile e necessario, in questa opera di moralizzazione e di controllo della gestione degli enti con partecipazione di capitali dello Stato, di attribuire alla Corte stessa un potere ispettivo autonomo.

Qualora se ne rilevasse l'opportunità il presidente della Corte dei conti dovrebbe disporre, con proprio decreto, la ispezione dell'ente dandone mandato ad un magistrato, coadiuvato eventualmente da esperti e da consulenti.

Il magistrato ispettore deve aver accesso a tutta la documentazione dell'ente, nulla escluso, e poter convocare a chiarimento i componenti dell'organo direttivo ed il personale dipendente. I risultati dell'ispezione saranno specificatamente compresi nella relazione annuale al Parlamento.

Data la complessità di questa legge chiediamo, per alcuni aspetti, che il Governo sia delegato ad emanare i necessari decreti aventi valore di legge ordinaria e, nel contempo, con la collaborazione di una Commissione parlamentare che sia emanato un regolamento di esecuzione.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge cerchiamo di prevedere una maggior correttezza nella conduzione e nell'amministrazione degli enti, istituti ed aziende alla cui gestione lo Stato partecipa con i fondi dell'erario; cerchiamo di conoscere quali e quanti siano gli enti che partecipano a queste erogazioni; intendiamo condizionare baronie, feudi e incrostazioni; auspichiamo un superamento del « mercato » politico degli incarichi portandolo alla luce del Parlamento; intendiamo, particolarmente, evitare che la cosiddetta amministrazione indiretta dello Stato permanga al di fuori del controllo delle Camere che, in questa specifica nuova funzione, possono trovare una maggiore validità delle loro attività di indirizzo e di controllo.

Confidiamo, quindi, che gli onorevoli colleghi vorranno esprimere il loro meditato parere e confortarci con la loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO PRIMO

ART. 1.

È istituito, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo schedario nazionale degli enti pubblici, delle imprese, delle aziende soggetti alla vigilanza dello Stato nonché degli altri enti comunque denominati che, anche non continuativamente, ricevono contributi, finanziamenti, dotazioni o quanto altro economicamente rilevabile da parte dello Stato, degli enti regione e degli enti locali.

ART. 2.

Allo schedario nazionale sono iscritte anche le società economico-finanziarie alla cui gestione, capitale o dotazione, partecipano direttamente o indirettamente gli enti pubblici, gli enti, le imprese e le aziende di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Gli enti, così comprensivamente indicati quelli di cui all'articolo 1, e le società di cui all'articolo 2, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di attuazione della presente legge, comunicano allo schedario nazionale i dati relativi alla rispettiva costituzione natura e finalità alla composizione nominativa dell'organo direttivo e delle più importanti cariche, alla provenienza e consistenza del capitale comunque inteso; gli enti inoltre comunicano la quota e l'ammontare delle partecipazioni nelle attività delle società economico-finanziarie.

Ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione degli organi statutari, gli enti e le società trasmettono allo schedario nazionale copia del conto consuntivo e dello stato di previsione della spesa con la specifica indicazione delle variazioni, dello stato e dei punti di cui al precedente comma, avvenute nell'anno.

ART. 4.

La presidenza del Consiglio dei ministri o il ministro che ha la vigilanza, in caso di mancato adempimento degli obblighi

di cui all'articolo 2, ordina la sospensione o la soppressione dei finanziamenti comunque erogati anche ad opera di enti regionali o locali, oppure la revoca degli organi direttivi.

ART. 5.

Il Presidente del Consiglio dei ministri entro il 1° ottobre di ogni anno, presenta al Parlamento la « Relazione sullo stato degli enti » con particolare riguardo alla loro partecipazione a società economico-finanziarie e, ai fini dell'applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 sulla soppressione degli enti superflui, indica motivatamente quelli i cui scopi istitutivi sono cessati o non più perseguibili o che versano nella concreta impossibilità di attuare i propri scopi statutari, oppure quelli di cui ritiene utile la fusione, l'assorbimento o la concentrazione con enti similari o la assunzione diretta da parte dello Stato delle loro finalità.

CAPO SECONDO

ART. 6.

I componenti gli organi direttivi, collegiali, o individuali, degli enti di cui alla presente legge, designati o nominati dal Governo o da organi dell'amministrazione dello Stato o di quella regionale o degli enti locali, permangono nell'incarico presso lo stesso ente unicamente per due mandati anche non consecutivi ma con il limite massimo di otto anni, fatte salve le disposizioni più restrittive in vigore.

I componenti degli organi direttivi collegiali o individuali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ricoperto l'incarico per più di otto anni o di due mandati decadono dalla carica.

ART. 7.

Il Consiglio dei ministri ed i ministri, gli enti regione e quelli locali, secondo le rispettive competenze, procedono alla designazione o alla nomina delle cariche o degli incarichi previo parere obbligatorio di una Commissione parlamentare per la nomina dei componenti degli organi direttivi.

ART. 8.

All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano una Commissione permanente per il parere sulla nomina dei componenti degli organi direttivi degli enti.

La Commissione, nominata e costituita ai sensi dei regolamenti interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel numero massimo di venticinque parlamentari in proporzione ai rispettivi gruppi, permane in carica sino al momento della costituzione della nuova Commissione permanente.

ART. 9.

Il parere per la nomina è richiesto con apposita comunicazione al Presidente della Commissione parlamentare e, in alternativa, possono essere indicati più nominativi, ciascuno accompagnato dai dati necessari per una obiettiva valutazione.

La Commissione parlamentare esprime il proprio parere non oltre un mese dalla ricezione della comunicazione ed ha poteri di indagine per l'accertamento dell'idoneità delle persone proposte all'incarico o alla carica.

Se la Commissione parlamentare non esprime il proprio parere entro il termine previsto si intende che il parere sia stato dato in senso favorevole al primo dei designati.

ART. 10.

La richiesta di parere alla Commissione parlamentare sulla nomina dei componenti gli organi direttivi è facoltativa solo se la nomina o la designazione sia conseguente allo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego, civile o militare, o se già vincolato da designazioni di organi o organismi di categoria.

ART. 11.

In caso di parere obbligatorio il Consiglio dei ministri o il ministro competente, oppure i titolari degli enti regione e degli enti locali, sotto la rispettiva responsabilità, possono procedere alla designazione o alla nomina anche in difformità del parere espresso dalla Commissione parlamentare.

In tal caso può essere presentata alla Assemblea della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica apposita mozione a firma dei rispettivi parlamentari della Commissione per il parere sulle nomine.

La mozione è iscritta per la discussione all'ordine dei lavori dell'Assemblea nella prima seduta utile dopo dieci giorni dalla presentazione.

CAPO TERZO

ART. 12.

Il numero dei componenti gli organi direttivi collegiali degli enti di cui alla presente legge non può essere superiore a nove; di questi non meno di due quinti non devono dipendere da amministrazioni dello Stato, delle regioni o di enti locali.

Per le necessarie modifiche delle leggi istitutive il Governo è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria anche in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13 della presente legge e dall'articolo 15.

ART. 13.

Gli organi direttivi esercitano in stretta collegialità le attribuzioni loro spettanti e non possono demandarle né delegarle, anche solo di fatto, a comitati esecutivi o organi similari.

Unicamente per specifici casi e sempre che previsti da disposizioni di legge o di statuto, il presidente oppure uno o più componenti dell'organo direttivo possono essere delegati a svolgere attribuzioni proprie dell'organo collegiale.

In questi casi la delega è data esclusivamente per iscritto con la precisa delimitazione dell'oggetto, dei poteri e della durata che non può essere superiore a dodici mesi, non rinnovabile neppure ad altro componente dell'organo direttivo.

ART. 14.

I dipendenti del ministero cui compete la vigilanza degli enti nonché quelli delle altre amministrazioni dello Stato, degli enti regionali e locali che comunque assolvono mansioni inerenti all'esercizio della vigi-

lanza; i dipendenti dei ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; i componenti dei consigli superiori dei ministeri cui compete il parere su provvedimenti degli organi direttivi degli enti; i magistrati della Corte dei conti, del Consiglio di Stato nonché gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato hanno il divieto, a qualsiasi titolo, di far parte degli organi direttivi o degli organi di revisione dei conti salvo quanto disposto dall'articolo 15.

ART. 15.

Gli organi di revisione dei conti, comunque denominati, non possono essere composti da più di cinque persone.

Il presidente dell'organo di revisione per gli enti, istituti o aziende a carattere nazionale è nominato dal ministro per il tesoro, ed un componente è nominato dal ministro cui compete la vigilanza.

ART. 16.

La vigilanza sui singoli enti è esercitata esclusivamente da un solo organo di Stato.

In caso di attività complessa dell'ente, la vigilanza spetta all'organo maggiormente qualificato in relazione alla natura o alla attività dell'ente stesso.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, determina con proprio decreto la competenza all'esercizio dei poteri di vigilanza.

ART. 17.

Gli enti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, compilano annualmente lo stato di previsione della spesa ed il conto consuntivo secondo le norme uniformi stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio.

ART. 18.

Il presidente della Corte dei conti, ai fini dell'acquisizione di elementi per l'esercizio del controllo, può disporre con proprio decreto ispezioni agli enti sottoposti a controllo in forza della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il magistrato incaricato della ispezione può essere assistito da esperti o consulenti designati, anche con successivo decreto, dal presidente della Corte dei conti.

ART. 19.

Nel corso delle ispezioni il magistrato ha accesso a tutta la documentazione, niente escluso, dell'ente ed ha i più ampi poteri per ottenere chiarimenti, informative o quanto altro necessario sia dagli organi direttivi, sia dai singoli componenti come anche dal personale dell'ente.

La relazione sulla ispezione è allegata alla relazione annuale della Corte dei conti al Parlamento.

ART. 20.

Il Governo, con la collaborazione di una Commissione speciale di sette deputati e di sette senatori, è autorizzato ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge entro quindici mesi dalla sua entrata in vigore. Il Consiglio di Stato è tenuto ad esprimere il proprio parere entro il termine massimo di giorni novanta; in mancanza si ritiene che il parere sia stato dato in senso favorevole al testo sottoposto.